

Delibere del CA n. 15 a.a. 2021/22 del 17 ottobre 2022

Delibera n. 60 del 17 ottobre 2022

Il CA delibera di accogliere la richiesta della studentessa [...] (Triennio di Flauto) riconoscendo l'idoneità in COMI/04 *Musica di insieme fiati* conseguita nell'a.a. 2021/22 come idoneità in COMI/02 *Orchestra e repertorio orchestrale*.

Delibera n. 61 del 17 ottobre 2022

Esaminate le integrazioni richieste nella precedente seduta, il CA delibera di approvare le seguenti proposte di concerto per il Progetto di Istituto 2022-23:

- *Stabat Mater* (Maestri Casazza e Romanò)
- *Water music* (M° Casazza)
- *L'Oboe e l'improvvisazione* (M° Mondini)
- *Ricomporre* (M° Pasqualin)
- *Stick and mallets* (M° Pasqualin)
- *In choro et organo. C. D. Cossoni - Salmi concertati* (M° Gabbrielli)

Delibera n. 62 del 17 ottobre 2022

Il CA delibera di approvare l'integrazione del programma proposto dal M° Fulvio Clementi per il Concerto di Natale con la proposta corale presentata dal M° Domenico Innominato.

Delibera n. 63 del 17 ottobre 2022

Il CA, discusse le proposte di emendamento dei singoli Consiglieri alla bozza del Regolamento del Consiglio Accademico e del Regolamento per l'elezione del Direttore, delibera l'approvazione della versione definitiva dei testi dei due Regolamenti, che verranno sottoposti al CdA per le decisioni di competenza (Allegato)

Delibera n. 64 del 17 ottobre 2022

Il CA delibera di articolare in 24 ore i laboratori strumentali presenti nelle *materie a scelta dello studente* dell'offerta formativa di Trienni e Bienni.



Delibera n. 65 del 17 ottobre 2022

Il CA delibera che la borsa di studio offerta dal *Lions Club Como Host* al miglior laureato di Triennio dell'a.a. 2021-22, che si sia iscritto al Biennio presso il Conservatorio di Como per l'a.a. 2022-23, venga attribuita allo studente [...].

ALLEGATO

Regolamento del Consiglio Accademico

Art. 1 - Finalità del Regolamento e principi operativi

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, secondo le competenze e le attribuzioni conferite dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e dall'articolo 21 dello Statuto del Conservatorio di Como (d'ora in poi definito "Conservatorio").
2. Scopo del presente Regolamento è quello di garantire che le attività del Consiglio Accademico avvengano nel rispetto del dettato statutario e siano regolate secondo i principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
3. Il Consiglio Accademico pone alla base del proprio operare il seguente principio: cooperare in modo pacifico e produttivo con tutti gli organi costituiti e riconosciuti all'interno e all'esterno del Conservatorio, al fine di perseguire l'interesse degli studenti e il bene dell'Istituzione, favorendo, per quanto di propria competenza, la piena realizzazione delle finalità statutarie proprie del Conservatorio.

Art. 2 – Composizione e insediamento

1. Come previsto dalle normative citate al precedente articolo 1, il Consiglio Accademico è composto da undici componenti:
 - a. il Direttore in carica;
 - b. n. 8 docenti del Conservatorio tra i docenti in servizio nell'Istituzione eletti dal corpo docente secondo quanto previsto dal successivo art. 3;
 - c. n. 2 studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento della Consulta degli studenti.
2. Successivamente alle elezioni, il Consiglio Accademico eletto si riunisce per il primo insediamento, su convocazione del Direttore disposta ai sensi dei commi 3 e 4 del successivo articolo 5, nella prima data utile.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 21 dello Statuto del Conservatorio i membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del DPR n. 132/2003.
4. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 dello Statuto del Conservatorio i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del DPR n. 132/2003.

Art. 3 – Elezioni dei docenti

1. I n. 8 docenti che, insieme al Direttore e ai n. 2 studenti, compongono il Consiglio Accademico, vengono eletti secondo quanto previsto dell'art. 21, comma 2 dello Statuto.
2. **(Indizione)** Le elezioni sono indette dal Direttore uscente, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato del precedente Consiglio Accademico, e con riserva di successiva indicazione delle date di votazione.
3. **(Giornate di voto)** Le votazioni si svolgono in tre giornate consecutive non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione del Direttore neo-eletto. Al Direttore in carica, con proprio atto, spetta il compito di fissare le date di votazione, le ulteriori scadenze e ogni eventuale aspetto delle elezioni non normato dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. **(Elettorato attivo)** Hanno diritto di voto tutti i professori compresi nell'organico docente del Conservatorio; il relativo elenco viene pubblicato mediante affissione all'albo istituzionale entro sei giorni dalla nomina della Commissione Elettorale. Eventuali omissioni o indebite inclusioni devono essere segnalate alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione. Scaduti i cinque giorni la Commissione valuta i reclami dei successivi due giorni e, nel medesimo termine, pubblica all'albo gli elenchi definitivi. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli aventi titolo all'elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a

provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

5. **(Elettorato passivo)** Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera a) dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai docenti in servizio presso questo Conservatorio.
6. **(Candidature)** Possono candidarsi i docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21, comma 2 dello Statuto previo accertamento di professionalità comprovata:
 - a. Sulla base di un programma scritto presentato almeno quarantacinque giorni prima della tornata elettorale;
 - b. Previo avallo alla candidatura ottenuto dal Collegio dei professori reso a maggioranza dei suoi membri;
 - c. Sulla base di un curriculum contenente la descrizione delle più significative esperienze e competenze didattiche e professionali.

I docenti possono presentare la propria candidatura, completa di curriculum e dichiarazione sottoscritta attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, al Protocollo o con Pec secondo il calendario previsto dal comma 2 del presente articolo. La Direzione Amministrativa trasmette le candidature alla Commissione elettorale prevista dal comma 9 del presente articolo.

7. **(Esclusioni)** Non possono candidarsi i docenti:
 - a. privi dei requisiti indicati dal precedente comma 5;
 - b. che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, salvo che siano stati riabilitati;
 - c. che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, ancorché sospesa o condonata o coperta da amnistia impropria, ovvero si trovino in attesa di giudizio per delitto non colposo punibile con pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria;
 - d. che abbiano già esercitato le funzioni di Consigliere per due mandati consecutivi; è data possibilità di candidarsi per un terzo mandato consecutivo a coloro il cui mandato, in uno dei due precedenti, abbia avuto durata inferiore a un anno sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
8. **(Incompatibilità)** La carica di Consigliere è incompatibile con le seguenti altre cariche: rappresentante dei docenti in Consiglio di Amministrazione, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), delegato sindacale (terminale associativo), componente del Nucleo di Valutazione.
9. **(Commissione elettorale)** Alle operazioni elettorali sovrintende la Commissione elettorale, designata dal Collegio Docenti, composta da tre docenti effettivi, oltre a un supplente, del Conservatorio non candidati alle elezioni; la Commissione elettorale, tra i suoi diversi compiti:
 - a. Accerta la validità delle domande pervenute;
 - b. stabilisce l'ammissibilità delle candidature;
 - c. garantisce la regolarità delle elezioni e di tutti gli adempimenti connessi;
 - d. tutela la libertà e segretezza del voto;
 - e. nomina, a maggioranza, al suo interno un Presidente;
 - f. svolge anche le funzioni di Commissione di seggio;

La Commissione elettorale si avvale del supporto di personale amministrativo individuato dal Direttore amministrativo.

10. **(Modalità di voto)** Le operazioni di voto possono svolgersi in presenza, presso la sede del Conservatorio, oppure per via telematica adottando piattaforma di voto elettronico certificata nel valore legale della procedura e nel rispetto della normativa sulla privacy. Entrambe le modalità sopra descritte devono garantire la segretezza del voto che è diretto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.

La decisione su una delle due modalità di voto previste viene adottata dalla Commissione elettorale che, sentiti i candidati, sceglie la modalità che reputa migliore al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto dell'elettorato attivo.

11. **(Operazioni di voto in presenza)** La Commissione elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:
 - a. Il controllo dei locali e delle urne;
 - b. La predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del

Conservatorio e la firma dei componenti della Commissione elettorale.

La commissione elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale.

All'atto della votazione il Presidente o un altro componente della Commissione elettorale, previo accertamento dell'identità del votante, consegna a ciascun elettore una scheda elettorale unica; l'elettore esprime il proprio voto contrassegnando, sulla scheda elettorale, le caselle corrispondenti ai nominativi dei candidati prescelti; sono ammesse fino a un massimo di sei preferenze; il voto è nullo se la scheda non è predisposta dalla Commissione elettorale, se presenta tracce di scrittura o segni tali da renderla riconoscibile, se non è chiaramente evincibile l'intenzione di voto da parte dell'elettore.

12. **(Registro delle votazioni in presenza)** La Commissione elettorale predispone e compila il Registro delle votazioni consistente nell'elenco dell'elettorato attivo; accanto a ogni nominativo dovranno essere indicati: la data del voto; il riferimento del documento di identità del votante o in alternativa il riconoscimento diretto; la firma dell'elettore. Il Registro delle votazioni farà fede per determinare il numero effettivo dei votanti.
13. **(Operazioni di scrutinio delle votazioni in presenza)** Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali; al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione elettorale consegnerà al Direttore, unitamente al residuo materiale della votazione, il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto: del risultato delle votazioni; del numero complessivo dei votanti; delle preferenze raccolte da ciascun candidato; delle schede nulle e bianche; della proclamazione degli eletti; di eventuali contestazioni.
14. **(Operazioni di voto per via telematica)** Le operazioni di voto per via telematica sono soggette alla struttura di piattaforma di voto elettronico certificata che viene individuata dalla Commissione elettorale. La Commissione elettorale verifica che la piattaforma permetta di rispettare quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, compatibilmente con la differenza di modalità di votazione.
Tutte le modalità previste dalla piattaforma telematica devono essere opportunamente portate a conoscenza dell'elettorato attivo da parte della Commissione elettorale attraverso i canali di comunicazione interni del Conservatorio.
Considerata la non necessità di presenza fisica dei componenti della Commissione elettorale la possibilità di apertura del seggio, al fine di esprimere il proprio voto, può essere continua, senza interruzioni temporali.
Al fine di garantire la pubblicità delle operazioni di voto telematico il Seggio elettorale e la Commissione elettorale sono tenuti a predisporre due collegamenti pubblici in videoconferenza che rispettino le seguenti caratteristiche:
 - a. inizio del collegamento almeno 10' prima dell'apertura delle operazioni di voto e chiusura non prima dei 5' successivi all'inizio delle operazioni stesse;
 - b. inizio del collegamento almeno 10' prima della chiusura delle operazioni di voto e chiusura non prima dell'acquisizione dello scrutinio della votazione con i relativi risultati;
 - c. le operazioni previste nelle lettere a) e b) precedenti devono essere svolte in condivisione dello schermo in modo che i partecipanti alla videoconferenza possano visualizzare in diretta le operazioni gestite dalla Commissione elettorale.
15. **(Eletti)** Risulteranno eletti i n. 8 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, quale che sia il numero dei votanti; a parità di voti prevarrà il candidato con la maggiore anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità, la maggiore età anagrafica.
16. **(Ricorsi)** Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza, che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti. Eventuali ricorsi saranno valutati nel merito dalla Commissione elettorale entro i due giorni successivi alla scadenza appena esposta. La decisione è pubblicata all'Albo istituzionale.
È ammesso ricorso alle autorità giudiziarie competenti verso le decisioni della Commissione elettorale nei termini previsti dalla legge vigente.

17. **(Elezioni suppletive)** Qualora, per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altra causa (si veda anche quanto contenuto all'art. 17 del presente Regolamento), venga meno uno o più Consiglieri, il Direttore entro 90 giorni indice elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio; le elezioni suppletive avverranno secondo le modalità e tenendo conto dei requisiti sopra indicati; qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti subentra il primo dei non eletti; i nuovi eletti permangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. In caso di dimissioni di un consigliere negli ultimi 6 mesi di esercizio non è prevista integrazione, sempre che sussista in Consiglio una maggioranza.
18. **(Nomina degli eletti)** La nomina dei componenti eletti del Consiglio Accademico è disposta con Decreto del Direttore. Salvo il caso del comma 17 del presente articolo, i Consiglieri assumono la carica all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.

Art. 4 - Presidente

1. La carica di Presidente del Consiglio Accademico è ricoperta dal Direttore in carica. *Il Consiglio Accademico elegge al suo interno un Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.* In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente oppure il voto del Vice-presidente qualora sia assente il Presidente.
2. Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti e, inoltre:
 - a. dirige i lavori della riunione;
 - b. prende atto dei casi di assenza giustificata;
 - c. dichiara aperta la seduta;
 - d. riconosce la validità della seduta;
 - e. accerta gli eventuali casi di incompatibilità;
 - f. indice le votazioni;
 - g. modera le discussioni;
 - h. concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
 - i. richiama all'ordine i componenti il Consiglio Accademico nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;
 - j. firma il verbale della seduta insieme al segretario verbalizzante;
 - k. risponde dell'attuazione delle delibere del Consiglio e degli adempimenti connessi.

Art. 5 - Convocazione

1. Il Direttore presiede e rappresenta il Consiglio Accademico, convoca le riunioni, coordina i lavori e dà esecuzione alle delibere consiliari. In caso di assenza sia del Presidente sia del Vice-presidente, le funzioni ad essi pertinenti, durante lo svolgimento di una seduta consiliare, sono svolte dal Consigliere con la maggiore età anagrafica.
2. Il Consiglio Accademico viene convocato dal Direttore, sulla base delle esigenze istituzionali, oppure quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata. In questo ultimo caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
3. In via ordinaria il Consiglio Accademico viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione, salvo quanto di seguito stabilito per le convocazioni straordinarie.
4. L'avviso di convocazione delle riunioni consiliari:
 - a. deve contenere la data, il luogo, l'ora della seduta e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - b. viene disposto dal Direttore o, in caso di impedimento, dal Vice-presidente;
 - c. viene trasmesso per via telematica agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri;
5. La convocazione straordinaria è ammessa nei casi di necessità e urgenza e dovrà essere comunicata dal Direttore ai Consiglieri almeno due giorni prima della data della riunione.

Art. 6 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Direttore, sulla base delle esigenze istituzionali, e deve

contenere sempre la voce "Varie ed eventuali".

2. I Consiglieri possono chiedere al Direttore, motivandone le ragioni, di integrare l'ordine del giorno con specifici argomenti di discussione. La richiesta può essere presentata al Direttore fino a quarantotto ore prima della riunione. Il Direttore comunicherà al Consiglio l'eventuale accettazione della richiesta.
3. A inizio seduta il Direttore può modificare, in caso di necessità, la sequenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Direttore invia ai Consiglieri, tramite posta elettronica oppure condivisione online, la documentazione a supporto degli argomenti previsti dall'ordine del giorno. Di norma tale invio deve avvenire con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla riunione. In caso di necessità, tuttavia, il Direttore potrà integrare la suddetta documentazione con il successivo invio di ulteriori documenti.

Art. 7 - Validità delle sedute

Ogni seduta consiliare è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Tale quorum deve sussistere per l'intera durata della seduta. Il Consigliere che intenda allontanarsi definitivamente dalla riunione deve segnalarlo al Segretario verbalizzante. La seduta viene sciolta anzitempo qualora venga meno il numero legale necessario a validare la riunione.

Art. 8 - Partecipazione soggetti esterni

1. In caso di necessità il Consiglio Accademico può invitare, senza diritto di voto, docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, figure esterne allo scopo di chiarire specifici argomenti.
2. Soggetti esterni possono chiedere di essere uditi dal Consiglio presentando formale richiesta al Direttore. Il Consiglio valuterà le eventuali istanze.
3. Eventuali mozioni riguardanti il Consiglio Accademico, da parte di soggetti terzi, devono pervenire al Direttore entro tre giorni dalla data della riunione.

Art. 9 - Gruppi di lavoro o Commissioni

1. Il Consiglio Accademico, per l'esercizio delle proprie funzioni, anche istruttorie, può avvalersi di appositi Gruppi di lavoro o Commissioni composte da Consiglieri e/o da soggetti esterni al Consiglio e al Conservatorio.
2. D'intesa con il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.
3. I Gruppi di lavoro o Commissioni vengono nominati con apposita delibera che ne stabilisce la composizione e definisce la durata della nomina, entro la quale il compito assegnato deve essere portato a termine.
4. Di norma, i Gruppi di lavoro o Commissioni non prevedono compensi.

Art. 10 - Discussione

1. Durante le riunioni consiliari la discussione avviene, di norma, secondo l'ordine del giorno stabilito, salvo quanto indicato al precedente articolo 6.
2. In casi particolari o di discussione oltremodo protratta il Presidente del Consiglio Accademico può decidere di regolare la discussione contingentando la durata massima dei singoli interventi.
3. Esauriti gli interventi il Direttore dichiara conclusa la discussione e invita il Consiglio Accademico a deliberare. A questo punto non sono più ammissibili ulteriori interventi, ma solo eventuali e sintetiche dichiarazioni di voto. Esse saranno riportate a verbale solo se dettate o redatte per iscritto dal Consigliere interessato.

Art. 11 - Modalità di votazione

1. La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre le seguenti forme di votazione:
 - a. appello nominale;
 - b. scrutinio segreto, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti ne ravvisi la necessità.

2. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta, salvo nei casi di scrutinio segreto.
3. Durante le procedure di voto è vietato abbandonare temporaneamente la seduta. Il Consigliere che, al momento del voto, dovesse abbandonare la seduta non potrà rientrare per partecipare alla votazione.

Art. 12 – Conflitto di interessi

I Consiglieri che nei confronti di un argomento presentano un conflitto di interessi, ravvisato dalla maggioranza del Consiglio Accademico, hanno l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione riguardante una determinata deliberazione.

Art. 13 – Verbale

1. I verbali delle sedute devono riportare in forma sintetica le discussioni, le proposte e le deliberazioni. In particolare i verbali devono contenere:
 - a. la data della convocazione;
 - b. l'ordine del giorno;
 - c. il nome e cognome dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
 - d. il nominativo di chi presiede la riunione (in caso di assenza del Direttore);
 - e. l'indicazione del segretario verbalizzante;
 - f. l'orario di entrata dei componenti non presenti all'apertura dei lavori;
 - g. l'orario di uscita dei componenti che abbandonano la riunione prima del termine;
 - h. le deliberazioni assunte dal Consiglio Accademico;
 - i. le dichiarazioni di voto, se presentate dai Consiglieri;
 - j. l'indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo di riunione;
 - k. in caso di voto palese, l'indicazione nominativa dei voti favorevoli, degli astenuti e dei contrari;
 - l. l'indicazione se la votazione si sia svolta a scrutinio segreto;
 - m. l'ora di conclusione della riunione.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono, di norma, svolte da un Consigliere con la sovrintendenza del Direttore.
3. Interventi e dichiarazioni di voto saranno riportati integralmente a verbale solo se redatti per iscritto, letti e consegnati al segretario verbalizzante nel corso della seduta dall'interessato, oppure se questi, prima di formulare l'intervento o la dichiarazione di voto, richieda espressamente al Direttore di far mettere a verbale quanto sta per dichiarare.
4. Di norma il verbale è approvato nella riunione immediatamente successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce. A tal fine il segretario verbalizzante, di norma entro tre giorni dalla riunione, invia ai Consiglieri (tramite gli indirizzi email istituzionali) la bozza del verbale che dovrà essere approvata. I Consiglieri invieranno (sempre tramite email) le loro eventuali osservazioni al Direttore, e a tutto il Consiglio Accademico, entro i 7 giorni successivi all'invio del verbale. Ove sussistano impedimenti che richiedano di procrastinare l'approvazione del verbale, il Direttore ne informerà i Consiglieri specificando le ragioni.
5. I verbali del Consiglio Accademico sono trasmessi ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e viceversa.

Art. 14 - Pubblicità degli atti

1. I verbali delle riunioni del Consiglio Accademico, successivamente alla loro approvazione:
 - a. vengono inviati ai docenti tramite mailing list istituzionale, di norma, entro due giorni lavorativi dall'avvenuta approvazione;
 - b. vengono raccolti in forma cartacea presso la segreteria della Direzione;
2. Le delibere del Consiglio Accademico, successivamente alla loro approvazione:

- a. vengono inviate ai docenti tramite mail istituzionale, di norma, entro due giorni lavorativi dall'avvenuta approvazione;
- b. vengono pubblicate sul sito internet istituzionale del Conservatorio in amministrazione trasparente;
- c. vengono raccolte in forma cartacea presso la segreteria della Direzione;

Art. 15 - Modifiche

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti in carica il Consiglio.
2. Le modifiche possono essere richieste da minimo tre consiglieri, con richiesta scritta al Consiglio non prima di sei mesi dall'ultima approvazione del regolamento stesso.

Art. 16 - Obblighi dei Consiglieri

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni consiliari regolarmente convocate.
2. Non è ammessa in alcun caso la delega dei Consiglieri in favore di persone terze, siano esse componenti dello stesso Consiglio o soggetti esterni, sia con riferimento alla semplice partecipazione ai lavori consiliari, sia con riferimento al potere di voto.
3. Ove la riunione consiliare coincida con una lezione, i Consiglieri sono esonerati dall'obbligo didattico senza necessità di recuperare la lezione.
4. In caso di giusto impedimento (malattia, gravi motivi familiari) i Consiglieri devono darne tempestivo avviso al Direttore.
5. I Consiglieri sono tenuti alla discrezione relativamente ai lavori consiliari, alle argomentazioni, ai documenti, alle affermazioni e ai contenuti delle discussioni di ciascuna riunione che hanno a che fare con le vigenti normative riguardanti la privacy.

Art. 17 - Cessazione anticipata

1. Lo status di Consigliere cessa anticipatamente per:
 - a. dimissioni del Consigliere;
 - b. trasferimento in altra istituzione
 - c. cessazione, a qualsiasi titolo, della funzione di docente o del ruolo di studente;
 - d. sospensione dalla funzione di docente o del ruolo di studente per ordine dell'autorità giudiziaria o per irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - e. assenza ingiustificata per più di tre sedute consiliari consecutive;
 - f. assenza ingiustificata per la maggioranza delle sedute annuali.
2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate dai diretti interessati al Direttore, nella sua funzione di Presidente del Consiglio Accademico, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), oppure tramite propria email, con invio all'indirizzo: conservatoriocomo@pec.como.it
3. In caso di cessazione anticipata del mandato si provvede al rinnovo entro 90 giorni secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Non si procede al rinnovo qualora la cessazione avvenga negli ultimi 6 mesi del mandato triennale del Consiglio Accademico.
4. Il Consiglio Accademico decade automaticamente nella sua interezza in caso di dimissioni contestuali - ossia presentate nel medesimo giorno e secondo le modalità di cui al precedente comma - da parte di almeno sei Consiglieri. In tal caso, entro quindici giorni lavorativi dall'avvenuto scioglimento anticipato del Consiglio Accademico, il Direttore procede all'indizione delle elezioni dei nuovi Consiglieri secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

F.to Il Presidente
Dott.ssa Anna Veronelli

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni per il Direttore del Conservatorio di Como (d'ora in poi chiamato "Conservatorio") sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Vi provvede, con comunicazione scritta a tutti gli interessati il Presidente del Comitato dei garanti previsto dall'art. 19, comma 10 dello Statuto del Conservatorio (d'ora in poi chiamato "Statuto") e dall'art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 2 - Elettorato attivo.

Ai sensi dell'Art 6 del D.P.R. 28 Febbraio 2003 n° 132 e dell'Articolo 19, comma 8, dello Statuto, l'elettorato attivo è costituito dai docenti e accompagnatori al pianoforte in servizio su cattedre in organico nel Conservatorio di Musica di Como:

- a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b. con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno annuale;
- c. con provvedimento di utilizzazione annuale.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni da parte del Presidente del Comitato dei garanti e sino alla data delle votazioni.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo pretorio del sito istituzionale a cura della Commissione elettorale, dopo l'accertamento a cura del Consiglio Accademico previsto dall'art. 19, comma 13 dello Statuto, e comunicato attraverso comunicazione telematica a tutto il corpo docente entro quindici (15) giorni dalla nomina della stessa e resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione elettorale (di cui all'art. 4), possono essere sanate sino all'apertura del seggio elettorale.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

Ai sensi dell'Articolo 19, comma 9, dello Statuto, possono concorrere all'elezione per Direttore del Conservatorio di Como i docenti, nonché gli accompagnatori al pianoforte, anche di altre istituzioni, che possiedono i requisiti di eleggibilità qui di seguito esplicitati:

- a. siano titolari quali docenti a tempo indeterminato;
- b. abbiano maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni nel ruolo di appartenenza;
- c. non abbiano riportato, nella funzione medesima, sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano stati riabilitati;
- d. non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio dal G.I.P.;
- e. non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo semestre.

I docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in forma scritta almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento della tornata elettorale; la candidatura deve essere corredata di programma elettorale, curriculum professionale e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.

La presentazione va effettuata in una delle seguenti modalità:

- a. invio alla pec istituzionale del Conservatorio;
- b. consegna brevi manu al protocollo;
- c. invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'elenco dei candidati ammessi, il loro curriculum e programma elettorale presentati secondo quanto prescritto dal comma precedente, è pubblicato all'Albo del Conservatorio a cura della Commissione elettorale, previa verifica di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b) entro cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 4 - Comitato dei garanti - Commissione elettorale

La gestione delle operazioni elettorali è affidata ad un apposito Comitato dei garanti composto da 3 docenti effettivi, e due supplenti, in servizio nell'Istituzione, eletti dal Collegio dei professori. Il Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale, elegge al suo interno un Presidente che indice le elezioni.

I candidati alla carica di Direttore non possono far parte di tale Comitato.

L'indizione delle elezioni prevista dall'art. 1 del presente Regolamento è corredata dal calendario elettorale che prevede i seguenti appuntamenti:

- a. data di apertura e chiusura, complete di orari, della presentazione delle candidature;
- b. data ultima di fissazione del Collegio docenti di presentazione orale delle candidature all'elettorato attivo;
- c. date di apertura e chiusura, complete di orari, delle tre tornate elettorali (art. 9 del presente Regolamento).

Fra la data di chiusura prevista dalla lettera a) del precedente comma e il giorno di inizio della prima tornata elettorale devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.

La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni e ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- a. acquisizione degli elenchi degli elettori.
- b. verifica delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse.
- c. esame dei ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature.
- d. disposizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
- e. nomina, tra i docenti in servizio nell'Istituzione e non candidati alla carica di Direttore, del presidente di seggio e di due scrutatori.
- f. compilazione dei verbali delle sedute di Commissione.
- g. esame degli eventuali ricorsi e proclamazione dell'eletto.

Tutti i verbali delle sedute del "Comitato dei garanti" / "Commissione elettorale" sono pubblicati all'Albo istituzionale.

La Commissione elettorale può avvalersi della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

Articolo 5 - Composizione del Seggio elettorale

Il Seggio è costituito da un Presidente e da due scrutatori, oltre a un supplente, designati dal Collegio dei professori – previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento – tra i docenti non candidati, e nominati dalla Commissione di Garanzia.

Il Presidente di Seggio nomina un Segretario il quale controlla il materiale di voto e redige il verbale delle operazioni di Seggio.

Nel caso in cui la modalità di voto sia quella in presenza prevista dall'art. 7 del presente Regolamento, il Seggio è tenuto alle seguenti operazioni:

- a. procedere al conteggio delle schede e alla loro vidimazione;
- b. indicare nel verbale di ciascuna votazione il numero delle schede vidimate e quello delle schede rimanenti dopo la votazione stessa;
- c. garantire la libertà e la segretezza del voto;
- d. presenziare con almeno 2 componenti alle operazioni di voto.

Articolo 6 - Modalità di voto

Le operazioni di voto possono svolgersi in presenza, presso la sede del Conservatorio, oppure per via telematica adottando piattaforma di voto elettronico certificata nel valore legale della procedura e nel rispetto della normativa sulla privacy.

Entrambe le modalità sopra descritte devono garantire la segretezza del voto che è diretto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.

La decisione su una delle due modalità di voto previste nel comma precedente viene adottata dalla Commissione elettorale che si riunisce in apposita seduta, sentiti i candidati ammessi alla procedura elettorale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Modalità di voto in presenza

Le elezioni si svolgono durante un periodo di 3 giorni lavorativi.

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 12,00 alle ore 16,00 per ciascun giorno di votazioni.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale – mediante esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità o mediante riconoscimento da parte dei componenti del seggio elettorale – a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dal Seggio elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Eventuali casi di nullità verranno decisi a maggioranza dei componenti di Seggio.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 8 - Modalità di voto per via telematica

La modalità di voto per via telematica è soggetta alla struttura di piattaforma di voto elettronico certificata che viene individuata dalla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale verifica che la piattaforma permetta di rispettare quanto previsto dai commi da 3 a 9 dell'art. 7 del presente Regolamento.

Tutte le modalità previste dalla piattaforma telematica devono essere opportunamente portate a conoscenza dell'elettorato attivo da parte della Commissione elettorale attraverso i canali di comunicazione interni del Conservatorio.

In caso di votazione per via telematica le elezioni si svolgono sempre durante un periodo di 3 giorni lavorativi, ma la possibilità di esprimere il voto può essere continua, senza interruzioni temporali, considerata la non necessità di presenza fisica dei componenti del Seggio elettorale.

In relazione a quanto previsto dal comma precedente la modalità di voto per via telematica può pertanto aprirsi alle ore 12:00 del primo giorno di votazione e chiudersi alle ore 16:00 del terzo giorno lavorativo.

Al fine di garantire la pubblicità delle operazioni di voto telematico il Seggio elettorale e la Commissione elettorale sono tenuti a predisporre due collegamenti pubblici in videoconferenza che rispettino le seguenti caratteristiche:

- a. inizio del collegamento almeno 10' prima dell'apertura delle operazioni di voto e chiusura non prima dei 5' successivi all'inizio delle operazioni stesse;
- b. inizio del collegamento almeno 10' prima della chiusura delle operazioni di voto e chiusura non prima dell'acquisizione dello scrutinio della votazione con i relativi risultati;
- c. le operazioni previste nelle lettere a) e b) precedenti devono essere svolte in condivisione dello schermo in modo che i partecipanti alla videoconferenza possano visualizzare in diretta le operazioni gestite dal Seggio elettorale.

Articolo 9 - Metodo d'elezione.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede a una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

Qualora nessuno dei candidati ottenga il quorum valido per l'elezione in una delle due votazioni del precedente comma, si procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di preferenze valide.

In caso di parità prevarrà il candidato con Maggiore anzianità di servizio come Direttore, e in subordine dal candidato con Maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.

Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni fra l'ultimo giorno di apertura del Seggio e il primo giorno di riapertura dello stesso.

In presenza di una sola candidatura, in deroga al comma 1 del presente articolo, si riterrà comunque valida un'unica votazione, per la quale è richiesta la maggioranza semplice delle preferenze.

Articolo 10 - Operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio che saranno pubbliche avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. In caso di modalità di voto per via telematica si seguiranno le disposizioni previste dall'art. 8, comma 5 del presente Regolamento.

Eventuali casi di contestazione riguardo l'operato del Seggio sono di competenza della Commissione Elettorale.

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente a tutto il materiale residuo della votazione, alla Commissione elettorale.

Il Presidente della Commissione elettorale procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare all'Albo del Conservatorio.

Articolo 11 - Ricorsi.

Eventuali ricorsi relativi alle decisioni della Commissione di Garanzia o ai risultati della elezione dovranno pervenire alla Commissione stessa entro cinque giorni successivi alla pubblicazione. La Commissione si esprimerà sui ricorsi entro i cinque giorni successivi alla loro presentazione.

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 12 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Al termine delle operazioni elettorale, il Presidente del Comitato dei garanti in carica dispone la pubblicazione all'Albo del Conservatorio i risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 13 - Nomina del Direttore.

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 14 - Decadenza.

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, ovvero in caso di dimissioni.

Art. 15 - Modifiche

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti in carica il Consiglio.

2. Le modifiche possono essere richieste da minimo tre consiglieri, con richiesta scritta al Consiglio non prima di sei mesi dall'ultima approvazione del regolamento stesso.

F.to IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Veronelli